

CONTRIBUTO ASSORIMAP

a margine dell'open hearing del 18 febbraio 2021 sullo schema di decretazione direttoriale per l'applicazione della "plastic tax"

In relazione allo schema di decretazione direttoriale per l'applicazione della "plastic tax" presentato dall'ADM nel corso dell'open hearing del 18 febbraio u.s., ASSORIMAP ritiene opportuno riproporre all'attenzione dell'Agenzia alcune considerazioni precedentemente condivise a margine degli open hearing dei mesi scorsi.

Ci si riferisce nello specifico a quattro criticità che tuttora si individuano nell'ultima bozza diffusa dello schema di decreto:

- 1. Definizione di materia plastica riciclata e Processo di Riciclo;**
- 2. Tracciabilità del materiale riciclato;**
- 3. Importazioni di materiali (materiale plastico riciclato, MACSI vuoti, MACSI pieni): controlli e verifiche;**
- 4. Riciclatore che produca MACSI all'interno del proprio processo**

1. In merito al primo punto, torniamo a specificare che per materia plastica riciclata si debba intendere una materia prima seconda (MPS) conforme alle norme UNIPLAST- UNI 10667, generata da rifiuti di imballaggi in plastica post consumo e proveniente da processi di riciclo autorizzati ed in possesso di idonee certificazioni. Per Processo di Riciclo deve intendersi la trasformazione del rifiuto in MPS presso un impianto appositamente autorizzato. Questo per evitare che venga considerato processo di riciclo anche il riutilizzo interno ad un'azienda dei propri scarti di produzione, situazione che si presterebbe a facili fenomeni elusivi.

2. In merito al secondo punto relativo alla tracciabilità del materiale plastico riciclato, questa dovrà essere garantita attraverso idonee certificazioni (Plastica Seconda Vita, EuCertPlast oppure Global Recycle Standard), che attestino che le attività di riciclo che hanno prodotto tali materiali operino all'interno della cornice normativa nazionale ed europea. Si chiede a tal proposito all'Agenzia di predisporre un elenco delle imprese del riciclo qualificate come Operatore Economico Autorizzato – AEO.

3. Relativamente alle importazioni, la scrivente Associazione intravede il rischio concreto di facili e consistenti fenomeni di elusione ed evasione dell'imposta, per cui chiede che esse siano ritenute sempre imponibili al 100%, salvo quanto sotto specificato. Fermo restando che gli operatori nazionali del riciclo delle plastiche sono, come è stato indicato nella presentazione, soggetti a controlli fiscali da parte delle Autorità, mentre invece tale assoggettamento non opera per gli operatori esteri, la richiesta è mirata a rendere il più possibile parità di trattamento tra operatori nazionali ed esteri, chiedendo a questi ultimi – non soggetti a controllo fiscale - una precisa e comprovante documentazione attestante l'origine e la tracciabilità della materia plastica proveniente da processi di riciclo. Tutte le importazioni dovranno pertanto essere considerate imponibili al 100%, a meno che il soggetto passivo sia in grado, per ogni singola partita importata, di dimostrare l'intera catena di approvvigionamento del materiale riciclato attraverso dichiarazioni relative a:

- a) la quantità di riciclato contenuta nel MACSI;
- b) la provenienza del riciclato (con identificazione di ogni singola partita) da un riciclatore inserito nell'elenco AEO;
- c) la dichiarazione del riciclatore che attesti che la suddetta partita di materiale riciclato sia stata venduta al produttore di MACSI dichiarante.

Come specificato sopra, distinguiamo le tre casistiche:

1. **Importazione di materiale plastico riciclato**, da:
 - a) Riciclatore estero, il quale dovrà rientrare nella lista AEO;
 - b) Trader, il quale dovrà presentare idonea dichiarazione di un riciclatore facente parte dell'elenco AEO relativamente ad ogni singola partita importata.
2. **Importazione di MACSI vuoti**: per ogni partita importata, l'importatore dovrà presentare:
 - a) Dichiarazione relativa alla quantità ed al lotto di materiale riciclato riferita alla partita oggetto di importazione e rilasciata dal produttore del MACSI stesso, qualora sia un soggetto diverso dall'esportatore;
 - b) Dichiarazione del riciclatore – inserito nell'elenco AEO – in merito alla effettiva cessione del/dei lotto/i utilizzati dal produttore di MACSI nella produzione della partita oggetto di importazione.
3. **Importazione di MACSI pieni**: per ogni partita importata, l'importatore dovrà presentare:
 - a) Dichiarazione del produttore dei MACSI relativa alla quantità di materiale riciclato presente nei MACSI utilizzati come imballaggi nella partita oggetto di importazione con indicazione del lotto di materiale riciclato contenuto;

- b) Dichiarazione del riciclatore – inserito nell’elenco AEO – in merito alla effettiva cessione del/dei lotto/i utilizzati dal produttore di MACSI nella produzione della partita oggetto di importazione.

4. Riciclatore che produca MACSI all’interno del proprio processo produttivo: nella bozza di Decreto non compare il trattamento della fattispecie dell’azienda che, partendo da rifiuti plastici, produca MACSI o semilavorati destinati alla produzione di MACSI. In questo caso, non potendo documentare l’ingresso dall’esterno di materia plastica proveniente da riciclo, la quantità di plastica riciclata utilizzata da tale azienda dovrebbe poter essere desunta dalla contabilità industriale interna o da un bilancio di massa.

ASSORIMAP è l’Associazione Nazionale dei Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche nata nel 1978 per rappresentare le aziende italiane che riciclano o rigenerano materie plastiche pre e post-consumo. Le imprese associate ad ASSORIMAP trattano complessivamente circa il 90% del riciclato post-consumo nazionale. La mission di ASSORIMAP è quella di valorizzare il comparto italiano del riciclo meccanico attraverso una politica di rafforzamento del settore, nonché di promuovere la cultura del riciclo, in linea con le politiche europee dell’economia circolare.